

## **CENTRO TURISTICO ACLI**

### **Garanzie prestate per la responsabilità professionale, la responsabilità civile, l'insolvenza e l'assistenza in viaggio**

#### **Garanzia RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per morte, danni corporali, materiali, patrimoniali, involontariamente cagionati al **Viaggiatore, nello svolgimento dell'attività professionale** indicata nella Polizza, quale impresa legalmente costituita ed autorizzata alla: - vendita di pacchetti e di servizi turistici (anche collegati); - combinazione di pacchetti, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medico-infermieristici; - vendita di attività sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico; - vendita di pacchetti e servizi turistici (anche collegati) ad altri organizzatori di viaggi, venditori, professionisti. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla vendita e/o organizzazione di servizi non propriamente turistici, ma che sono comunque oggetto di attività dell'Assicurato nel rispetto della vigente legislazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi di studio, eventi sportivi, fiere e manifestazioni, congressi, biglietti per spettacoli e per manifestazioni sportive, ecc.) complementari e/o integrativi dei servizi turistici forniti al Viaggiatore. È compresa la responsabilità per i danni provocati dalle persone di cui l'Assicurato debba rispondere (anche per fatto doloso di queste ultime), inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni.

#### **Estensioni di garanzia**

Le seguenti garanzie sono prestate se richiamate nel frontespizio di polizza, nei limiti del massimale previsto per la garanzia di Responsabilità civile professionale e comunque non oltre il massimo indennizzo per evento e per anno riportato nella Tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

**A) Maggiori spese per inadempimenti** Nel caso in cui a viaggio iniziato, a seguito dell'inadempimento totale o parziale dei servizi turistici, l'Assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine detti servizi al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, la Società autorizza l'Assicurato ad organizzare tali servizi, sempre che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità dell'Assicurato coperta dalle condizioni di polizza. La garanzia comprende le maggiori spese incontrate a tale scopo, sempre che le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare o contenere i danni.

**B) Organizzazione di viaggi studenteschi** Qualora l'Assicurato organizzi gite scolastiche, vacanze studio, viaggi di scolaresche e/o studenti, l'assicurazione viene estesa alla responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti. Questa garanzia viene prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti.

**C) Danni da vacanza rovinata** Danno da vacanza rovinata, intendendosi per tale solo ed esclusivamente quello previsto dall'art.46 del Codice del Turismo

**D) Escursioni facoltative** Premesso che l'Assicurato pubblicizza la possibilità di prenotare ed usufruire in loco di escursioni facoltative organizzate e realizzate da terzi, si conviene che la garanzia è operante anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi di legge per danni subiti dal Viaggiatore in relazione alle suindicate escursioni locali, sia che il prezzo dell'escursione venga pagato all'Assicurato che all'organizzatore locale. Rimane fermo il diritto della Società di agire in rivalsa ai sensi delle normative vigenti nei confronti del fornitore locale o di altri soggetti eventualmente responsabili, con l'esclusione dei dipendenti ed accompagnatori dell'Assicurato salvo il caso di comportamento doloso degli stessi.

**E) Responsabilità civile personale e diretta di dipendenti, accompagnatori o collaboratori** L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di dipendenti, accompagnatori, collaboratori che agiscono nell'ambito delle loro mansioni, e comunque di persone che agiscono per conto dell'Assicurato. La garanzia vale entro il massimale della presente Sezione, come indicato nella Polizza, ed opera "a secondo rischio" rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti. Nel caso di corresponsabilità di più assicurati per lo stesso danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento, detto massimale resterà per ogni effetto, unico, indipendentemente dal numero degli assicurati

### **CONDIZIONI GENERALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)-Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per:•morte e lesioni personali;•distruzione o deterioramento di cose; in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività indicata in Polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere compresi collaboratori, dipendenti, accompagnatori, Borsisti, stagisti, corsisti

**Proprietà e/o conduzione uffici.** L'assicurazione si intende estesa alla conduzione e/o alla proprietà dei locali adibiti ad ufficio, nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, e delle attrezzature ivi esistenti, che l'Assicurato dichiara in buone condizioni di stabilità e manutenzione. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà o conduzione delle aree di pertinenza del fabbricato, comprese recinzioni, cancellate, antenne radiotelevisive nonché di targhe ed insegne ovunque installate. Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture. La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati a terzi nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli uffici nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, di pulizia, verifiche,

riparazioni, sostituzioni, installazioni e/o posa in opera di macchinari e delle attrezzature relative all'attività dichiarata in polizza.

**Estensioni diverse** Sono compresi nell'assicurazione RCT:

**a)** il rischio derivante dalle attività (anche esterne) preliminari, complementari, accessorie e sussidiarie all'attività descritta in polizza;

**b)** il rischio della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, congressi compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;

**c)** il rischio della proprietà e della manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni;

**d)** il rischio della proprietà e della gestione, nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi; conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando inteso che, in caso di gestione affidata a terzi, l'assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile

### **CONDIZIONI PER L'INSOLVENZA EX D.LGS. 62/2018**

Le seguenti garanzie sono offerte a tutela degli Assicurati/Beneficiari nella loro qualità di consumatori/turisti/viaggiatori nonché clienti del Contraente, in caso di Insolvenza o di Fallimento di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62.

**Annullamento del Viaggio** Impossibilità totale per il viaggiatore di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Società si impegna ad indennizzare il viaggiatore di una somma pari all'importo da questi versato al Contraente per l'acquisto del Pacchetto Turistico stesso. Impossibilità di usufruire di parte del Pacchetto Turistico<sup>1</sup>.

**Impossibilità parziale** per il viaggiatore di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Società si impegna ad indennizzare il viaggiatore di una somma pari all'importo da questi versato al Contraente per i servizi del Pacchetto Turistico stesso di cui non abbia usufruito.

**A Viaggio iniziato**, in alternativa a quanto previsto nel paragrafo successivo, sarà facoltà della Società provvedere al pagamento dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato e non ancora fruiti dal viaggiatore, al fine di garantire a quest'ultimo l'integrale adempimento di quanto originariamente previsto nel Pacchetto Turistico.

**Assistenza in viaggio** e spese di rientro In caso di impossibilità per il viaggiatore di utilizzare i servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata dall'Assicurato seguendo le specifiche istruzioni all'uopo indicate nel presente Contratto, si impegna ad organizzare a proprie spese il rientro immediato (con equivalente mezzo di trasporto rispetto a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico per il rientro) del viaggiatore, presso il luogo di rientro previsto dal Pacchetto Turistico acquistato dallo stesso viaggiatore nonché a rimborsare allo stesso qualsivoglia eventuale costo aggiuntivo ragionevolmente sostenuto che si sia reso necessario ai fini dell'organizzazione del proprio rientro ed in conseguenza dell'Insolvenza o del Fallimento del Contraente. In caso di mancato preventivo contatto del viaggiatore con la Struttura Organizzativa, la Società si impegna a rimborsare il

costo sostenuto dal viaggiatore per il proprio rientro, entro i limiti di un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico. Eventuali costi di soggiorno sostenuti dal viaggiatore e resisi necessari per l'organizzazione autonoma del proprio rientro in conseguenza dell'Insolvenza o del Fallimento del Contraente, saranno rimborsati entro i limiti di un livello di soggiorno equivalente a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico. Ai fini della presente Polizza, la definizione di Pacchetto Turistico, include il Servizio Turistico Collegato.

**NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO: +39 0224128 578**

## **ASSISTENZA VIAGGI GENERICA**

### **Garanzie:**

- **ASSISTENZA**
  - alla persona
  - alla casa
  - agli animali domestici, domiciliare integrata, stradale
- **BAGAGLIO**
- **SPESE MEDICHE IN VIAGGIO**

I destinatari della copertura oggetto del contratto possono essere:

- Persona singola;
- Nucleo familiare;
- **Gruppo.**

Qualora la copertura assicurativa sia prestate a favore di un Gruppo, **il Contraente**, al fine di consentire alla Società di ottemperare alle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 ed eventuali successive modifiche, **si impegna a fornire in sede di emissione del Contratto i seguenti dati per tutti gli Assicurati:**

- **nome;**
- **cognome;**
- **codice fiscale.**

La Società assicura le prestazioni dei servizi di assistenza indicate negli articoli seguenti, purchè siano richiamate nella scheda tecnica di polizza le relative sezioni.

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, secondo quanto previsto all'Art 99 "Garanzia Assistenza-denuncia del sinistro".

## **ASSISTENZA ALLA PERSONA**

### **Art. 25 Rientro sanitario**

La Struttura Organizzativa effettua il rientro sanitario dell'Assicurato colpito da Infortunio o Malattia Improvvisa durante il Viaggio:

- dall'Istituto di Cura di pronto soccorso o di primo Ricovero ad un Istituto di Cura meglio attrezzato;
- dall'Istituto di Cura di pronto soccorso all'Istituto di Cura adeguatamente attrezzato più vicino alla Residenza dell'Assicurato oppure alla sua Residenza se richiesto dall'Assicurato e **autorizzato dalla Struttura Organizzativa.**

La Struttura Organizzativa effettua il rientro sanitario, previo accordo tra i medici curanti, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo:

- dell'aereo sanitario nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali;
- dell'aereo di linea "appositamente attrezzato" (da intendersi con accompagnamento medico e/o infermieristico) per tutti gli altri casi.

La Società tiene a proprio carico tutte le spese fino ad un **Massimale di € 150.000,00.**

Il rientro sanitario **non viene predisposto per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del Viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione.**

### **Rientro della salma**

In caso di decesso dell'Assicurato, avvenuto durante il Viaggio, la Società tiene a proprio carico le spese di trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, **con esclusione delle spese funerarie, d'inumazione, tumulazione, cremazione o simili**, fino ad un **Massimale di € 50.000,00.**

### **Viaggio di un Familiare**

La Struttura Organizzativa mette a disposizione di un Familiare un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario di prima classe per recarsi dall'Assicurato ricoverato, durante il periodo di Viaggio, in Istituto di Cura **con una prognosi di degenza superiore a:**

- **48 ore se minorenne o portatore di handicap;**
- **5 giorni negli altri casi.**

### **Spese di prolungamento del soggiorno**

La Società, per tramite della Struttura Organizzativa, rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato, dai suoi Familiari Assicurati con la medesima Assicurazione o da un Compagno di Viaggio qualora l'Assicurato per Malattia Improvvisa o Infortunio avvenuti durante il Viaggio, od a seguito di Furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita (**purché regolarmente denunciati alle Autorità locali**):

- non sia in grado di rientrare;
- non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del Viaggio già prenotate;
- sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno.

## Rientro dell'Assicurato convalescente

La Struttura Organizzativa predispone direttamente il rientro al luogo di Residenza dell'Assicurato convalescente a seguito di un ricovero in Istituto di Cura (avvenuto durante il Viaggio) e di un Compagno di Viaggio, in una data e con un mezzo diversi da quelli inizialmente previsti, mettendo a disposizione un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe e/o traghetto, tenendo la Società a proprio carico le relative spese.

## Rientro anticipato per Ricovero, incidente o decesso di un Familiare o gravi danni alla Residenza o all'ufficio dell'Assicurato

Qualora l'Assicurato dovesse interrompere il Viaggio in seguito a:

- decesso/Ricovero d'urgenza del coniuge/convivente more uxorio o di proprio parente o affine fino al terzo grado o, in caso di convivenza more uxorio, di parenti del convivente fino al terzo grado;
- gravi danni materiali alla propria abitazione di Residenza o al locale, utilizzato a scopo professionale, nel quale l'Assicurato eserciti la libera professione o impresa e per i quali **la sua presenza sia indispensabile ed insostituibile**, causati da Incendio, **a patto che sia necessario l'intervento dei vigili del fuoco**, Furto denunciato alle forze dell'ordine o Allagamento grave, **purché l'Evento si sia manifestato posteriormente alla sua partenza**, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe e/o traghetto, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, dal luogo in cui si trova l'Assicurato a quello della sepoltura/Ricovero in Italia o alla propria Residenza.

## Traduzione della cartella clinica

Qualora l'Assicurato lo richieda, la Struttura Organizzativa provvede, in caso di Ricovero ospedaliero avvenuto durante il viaggio, a tradurre (dall'inglese all'italiano o viceversa) la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003; la Struttura Organizzativa organizza il servizio e fornisce il documento tradotto all'Assicurato, o al suo medico di fiducia, nel termine normale di 15 giorni feriali, e comunque con un massimo di 40 giorni feriali, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un **Massimale di € 500,00**.

## Invio di medicinali urgenti

Se l'Assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia necessita urgentemente, secondo parere del medico curante, di specifici medicinali che sono commercializzati in Italia ma irrimediabili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà a inviarli con il mezzo più rapido (tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali).

**Restano a carico dell'Assicurato i costi dei prodotti medicinali stessi.**

### **Consulenza medica telefonica**

Qualora l'Assicurato in Viaggio necessiti di informazioni e/o consigli medici, la Struttura Organizzativa fornirà un servizio di consulenza medica telefonica **dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00.**

Si precisa che tale Prestazione **non fornisce diagnosi** ed è basata sulle dichiarazioni dell'Assicurato e sulle informazioni da lui fornite a distanza.

Sulla base delle informazioni acquisite e delle indicazioni fornite dal medico contattato tramite il presente servizio, la Struttura Organizzativa valuterà l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza contrattualmente previste.

### **Invio di un medico generico o di un'autoambulanza in Italia a seguito di Consulenza medica telefonica**

Se dopo una consulenza medica telefonica (prestazione Art. 37 "Consulenza medica telefonica") l'Assicurato avesse bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, tenendo la Società le spese a proprio carico, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte dei medici ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

**La Prestazione viene fornita dalle ore 20,00 alle ore 8,00, da lunedì al venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e i giorni festivi.**

### **Segnalazione di un medico specialista all'estero a seguito di Consulenza medica telefonica**

Se dopo una consulenza medica telefonica (prestazione Art. 37 "Consulenza medica telefonica"), l'Assicurato avesse bisogno di una visita specialistica, la Struttura Organizzativa gli indicherà il nominativo dello specialista più vicino, compatibilmente con le disponibilità locali.

### **Anticipo della cauzione penale all'estero**

Se l'Assicurato in Viaggio fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente e immediatamente la Società, per tramite della Struttura Organizzativa, provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale fino ad un **Massimale complessivo di € 3.500,00.**

**La Prestazione viene garantita a condizione che l'Assicurato fornisca adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione della somma anticipata.**

**L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.**

**La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel paese in cui si trova**

**l'Assicurato. L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 1 mese dalla data dell'anticipo stesso.**

**Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**

### **Protezione carte di credito**

In caso di Furto o smarrimento delle carte di credito, avvenuti durante il Viaggio, l'Assicurato, contattando la Struttura Organizzativa, verrà messo in contatto con gli istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco. **Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura di blocco**, secondo quanto disposto dai singoli istituti emittenti.

## **Assicurazione bagaglio**

La Società, per tramite della Struttura Liquidativa, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, smarrimento del Bagaglio personale, sino alla concorrenza del **Massimale indicato nella scheda tecnica di polizza** e, qualora il contratto sia sottoscritto a favore di un Gruppo, ed il Sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la Garanzia s'intenderà complessivamente prestata fino ad **un importo massimo pari a € 15.000,00.**

In caso di danneggiamento del Bagaglio, la Società, per tramite della Struttura Liquidativa, indennizza sino alla concorrenza di un **Massimale pari a € 100,00 per ciascun Assicurato** e, qualora il contratto sia sottoscritto a favore di un Gruppo ed il Sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la Garanzia s'intenderà complessivamente prestata fino ad **un importo massimo pari a € 1.000,00.**

La Garanzia è operante anche per le borse da Viaggio e le valigie utilizzate come contenitori degli effetti personali. La Garanzia opera anche per i passeggini e le carrozzine nel caso in cui anche dei minori di sei anni siano assicurati con l'Assicurazione per il medesimo Viaggio. Le macchine ed il materiale fotografico, radiofonico, per la registrazione del suono e dell'immagine, lettori musicali, MP3/4, lettori CD e DVD, computer, tablet, telefoni cellulari, smartphone, binocoli, telescopi, nonché i relativi accessori ed oggetti simili **sono indennizzati fino al limite massimo del 50% del Massimale.**

### **Art. 61 Ritardo nella consegna dei bagagli imbarcati**

In occasione di un volo aereo la Società, per tramite della Struttura Liquidativa, rimborsa, **entro i limiti del Massimale di € 150,00 per ciascun Assicurato**, gli acquisti di prima necessità effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), **superiore a 8 ore**, nella riconsegna del Bagaglio registrato e, qualora il contratto sia sottoscritto a favore di un Gruppo ed il Sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la Garanzia s'intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza di un **importo Massimo pari a € 1.500,00.**

La Garanzia per gli acquisti di prima necessità **decorre ed è operante dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo imbarco aereo (check-in).** **Non vengono rimborsati gli acquisti effettuati nella località di rientro.**



## **Art. 62 Rimborso spese di spedizione di oggetti dimenticati o rubati durante il Viaggio**

La Società, per tramite della Struttura Liquidativa, rimborserà le spese di spedizione di oggetti dell'Assicurato rubati e in seguito recuperati o semplicemente dimenticati dall'Assicurato durante il Viaggio, **fino ad un Massimale di € 125,00**. Purché il valore commerciale di detti oggetti superi tale somma e, qualora il contratto sia sottoscritto a favore di un Gruppo ed il Sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, facenti parte del medesimo Gruppo, la Garanzia s'intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza **di un importo massimo pari a € 1.250,00**.

## **SEZIONE SPESE MEDICHE IN VIAGGIO**

### **Art. 89 Oggetto della garanzia**

La Società, in caso di Malattia Improvvisa o Infortunio dell' **Assicurato** in Viaggio, tramite la Struttura Organizzativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le Prestazioni mediche a lui necessarie **sino alla concorrenza di euro 15.000,00 per singolo assicurato..**

Qualora la Polizza sia a copertura di **un Gruppo**, il Massimale per ciascun Assicurato deve intendersi quello indicato in polizza e qualora il Sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati la Garanzia s'intenderà **complessivamente prestata fino ad un importo massimo pari a € 500.000,00**.

L'Assicurato, o chi per esso, in caso di bisogno a seguito dell'Evento, dovrà contattare la Struttura Organizzativa, esponendo l'accaduto e richiedendo le Prestazioni necessarie.

La Struttura Organizzativa, verificata la copertura assicurativa, organizzerà le Prestazioni, ove possibile, o qualora non fosse possibile, autorizzerà l'Assicurato a provvedervi direttamente, rimborsandogli le spese sostenute e rientranti nell'Assicurazione.

La Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, provvede al pagamento diretto di spese ospedaliere e chirurgiche per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del Viaggio, nei confronti della struttura di Ricovero.

**Nei casi in cui la Struttura Organizzativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate all'Assicurato, sempreché siano state autorizzate per iscritto dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.**

**Non è previsto alcun pagamento diretto o rimborso qualora l'Assicurato ometta di contattare previamente la Struttura Organizzativa (salvo il caso in cui sia impossibilitato a farlo).**

La Garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio insindacabile dei medici della Struttura Organizzativa e in accordo con il medico che ha in cura l'Assicurato, in condizioni di essere rimpatriabile in Italia. In ogni caso, la Garanzia sarà operante per un periodo **non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.**

Nei Massimali indicati in Polizza sono anche comprese:

a) Spese di trasporto dal luogo dell'Evento al centro medico di pronto soccorso o di primo Ricovero;

- b) Spese per visite mediche e/o Prestazioni diagnostiche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica;
- c) Spese di cure ambulatoriali;
- d) Spese di pronto soccorso (compreso il day hospital);
- e) Spese per cure odontoiatriche urgenti e improvvise per le dirette conseguenze di un Infortunio verificatosi in Viaggio **fino ad un Massimale di € 400,00**;
- f) **Spese per cure sostenute al rientro dal Viaggio, entro 30 giorni**, per le dirette conseguenze di un Infortunio verificatosi in Viaggio;
- g) Spese per cure fisioterapiche, sostenute in seguito ad Infortunio o Malattia Improvvisa occorsi in Viaggio e che abbiano determinato un Ricovero ospedaliero; sono da intendersi in Garanzia (esclusivamente per questo punto) le spese sostenute nell'ambito del Ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al Ricovero e, comunque, **entro il termine di 30 giorni dalla fine del Ricovero**.

## **GARANZIA INFORTUNI/MALATTIA/RCT**

**( polizza specifica del terzo settore)**

**Assicurati: volontari – volontari occasionali – associati**

**L'assicurazione vale per il mondo intero.**

**Per gli assicurati non ci sono limiti di età: oltre gli 85 anni ci sono delle limitazioni**

**Parametro usato: soci volontari 50 associati 15.000,00**

L'assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che dovessero subire gli assicurati durante lo svolgimento delle attività assicurate e per le malattie, che dovessero contrarre in conseguenza dell'attività svolta a favore dell'E.T.S. contraente. Sono altresì compresi gli infortuni che gli assicurati dovessero subire durante la permanenza nei locali della sede dell'E.T.S. o avvenuti durante i lavori attinenti la conduzione e/o la manutenzione della stessa e i **rischi in itinere** intendendosi come tali gli infortuni che gli assicurati possono subire durante il normale percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede dell'E.T.S. contraente e/o presso il luogo dove svolgono la propria attività e viceversa, nel tempo strettamente necessario al raggiungimento delle predetti sedi, con esclusione dei trasporti organizzati e gestiti da altri enti.

L'assicurazione è inoltre prestata durante la partecipazione a tutte le attività e manifestazioni previste dallo statuto dell'E.T.S. Contraente.

**Le garanzie prestate:**

**INFORTUNI**

• morte per infortunio;	50.000,00
• invalidità permanente per infortunio;	100.000,00
• diaria da ricovero per infortunio;	50,00
• diaria da immobilizzazione;	50,00
• rimborso spese di cura per infortunio.	2.500,00

**MALATTIA**

• diaria da ricovero per malattia	25,00
-----------------------------------	-------

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ATTIVITA'**

La Società, sino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose.

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività previste dallo Statuto dell'Ente del Terzo Settore che agisce ai sensi del Decreto Legislativo n.117/2017.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per:

A. la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;

B. le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

**Responsabilità civile personale di volontari, associati, dipendenti, prestatori di lavoro in regime di somministrazione lavoro (D.Lgs. n.276 del 10/09/2003 e successive modifiche e/o integrazioni), lavoratori atipici e parasubordinati (Legge 08/08/1995 n.335 e successive modifiche e/o integrazioni).**

La Società si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni:

- I volontari, se assicurati
- Gli associati, se assicurati
- i prestatori di lavoro dipendenti, ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D. Lgs n. 81 del 09/04 2008, e successive modifiche e/o integrazioni;
- i prestatori di lavoro in regime di somministrazione lavoro ai sensi del D.Lgs. n.276 del 10/9/2003 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge 08/08/1995 n.335 e successive modifiche e/o integrazioni;
- I lavoratori parasubordinati.

Nei loro confronti la Società rinuncia pertanto ad esercitare il diritto di rivalsa.

**MASSIMALE € 1.000.000,00**

## **RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI**

La Società si obbliga a tenere indenni gli Amministratori dell'ente Contraente di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio della propria attività di Amministratori, in conseguenza di violazione colposa di obblighi derivanti dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e dalle deliberazioni assembleari. L'assicurazione comprende i danni patrimoniali direttamente cagionati al Contraente, purché accertati e quantificati dal giudice competente con sentenza passata in giudicato, e sempreché l'azione di responsabilità sia promossa nei modi e nei termini di legge. L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a:

- interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali), ritardato e/o mancato inizio di attività in genere esercitata da terzi, purché comunque conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza;
- smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore.

**L'efficacia della presente assicurazione è subordinata al possesso da parte degli Assicurati dei requisiti previsti dalle norme vigenti per la carica di amministratore.**

**Massimale € 50.000,00**

**Limitatamente ai volontari è estesa anche una garanzia complementare di assistenza , come previsto dalla legge del terzo settore.**

**Per informazioni , apertura sinistri, urgenze , rivolgersi al seguente indirizzo:**  
**COCCATO ASSICURAZIONI – PIAZZA INCORONATA,16 – PIOVE DI SACCO (PD)**  
**TELEFONO 0495840433 – FAX 0495840419 – cell. 3480186001 per casi particolari**  
**mail [info@coccatoassicurazioni.it](mailto:info@coccatoassicurazioni.it) – [bruno@coccatoassicurazioni.it](mailto:bruno@coccatoassicurazioni.it)**